

IN EVIDENZA



DECRETO LEGGE CON LA STRETTA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI ACCORDO DI RINNOVO
E TABELLE RETRIBUTIVE DA MARZO 2024

SMART WORKING DAL 1° APRILE 2024 REGOLE ORDINARIE PER TUTTI

PNRR: AUMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI DISTACCO, APPALTO,
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE E MAXISANZIONE LAVORO NERO

Licenze

- **Cedesì** avviatissima attività di barbieri in comune di Montereale Valcellina. Per informazioni 333 6794164.
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559.
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60 m altezza interna 2,83 m 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349 8205727.
- **Cedesì** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/oncotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isone (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesì** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanalera, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic

motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesì** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400l porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesì** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- A seguito ristrutturazione aziendale **si cede** servizio di assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici con possibile subentro nel contratto di locazione dell'ufficio e magazzino. Informazioni più dettagliate verranno fornite solo alle persone interessate tel. 329 2706670. Trattative riservate.
- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel 0432 572060.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXIV - N. 4 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Flavio Cumer, Massimiliano Martinello, Giulia Peccol, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Fiammetta Tomasi

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Decreto Legge con la stretta sulle agevolazioni fiscali pag. 4

Legge Competitività dei capitali pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di maggio 2024 pag. 7

Contratti

CCNL Area Legno-Lapidei pag. 8

CCNL Autotrasporto
Accordo Vacanza Contrattuale pag. 10

CCNL Alimentare e Panificazione 6/12/2021
Verbale di Accordo Economico per imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti - AFAC pag. 10

CCCRL FVG Edilizia Artigiano e PMI
Verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile EVR
Erogazione da gennaio 2024 pag. 11

CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del FVG.
Rinnovo 15 gennaio 2024. pag. 12

CCNL Pulizie Artigianato pag. 12

Normativa del lavoro

FSBA
Modifiche alle procedure AIS e ACIGS pag. 13

Smart working
Dal 1° aprile 2024 regole ordinarie per tutti pag. 13

PNRR
Aumento delle sanzioni in caso di distacco, appalto, somministrazione irregolare pag. 13

PNRR
Aumento delle sanzioni per lavoro nero pag. 14

OMNIA IS
Domanda di integrazione salariale ordinaria pag. 17

Credito e Incentivi

Contributi CATA 2024
Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo al CATA Artigianato FVG pag. 17

Contributi a fondo perduto per sostegno all'imprenditorialità, aiuto agli investimenti digitali, FVG Film Fund, acquisto di mezzi ecologici pag. 18

Riaperti i termini per il contributo per le colonnine di ricarica per imprese e professionisti pag. 19

Categorie

FVOE:
Fascicolo virtuale dell'operatore pag. 20

F-GAS:
nuovo Regolamento Europeo 2004/573 in vigore dall'11 marzo pag. 21

Convenzione CONFARTIGIANATO pag. 22

Caro materiali:
pubblicato il decreto Mit per il 2024 pag. 22

Dalle provincie pag. 23

Decreto Legge con la stretta sulle agevolazioni fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2024 è stato pubblicato il DL n.39 del 29 marzo 2024, in vigore dal 30 marzo 2024, di cui si segnalano le seguenti misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, introdotte per ragioni di tutela della finanza pubblica.

Ulteriore restrizione per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi

Vengono apportate ulteriori restrizioni per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti fiscali per bonus edilizi in aggiunta al divieto delle relative opzioni già disposto dal DL 11/2023 (a far data dal 17/2/2023), poi esteso con il DL 212/2023 agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche privi di specifici requisiti.

In particolare, a decorrere dal 30/3/2024 vengono compresi nel blocco delle opzioni anche:

- gli interventi di IACP, coop edilizie di abitazione a proprietà indivisa ed Enti del Terzo settore (ONLUS, OdV e APS), enti finora esclusi dal blocco se già costituiti alla data del 17/2/2023 e con determinati requisiti;
- gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1/4/2009 situati nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15/9/2022 nei comuni delle Marche in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- per le spese sostenute dal 31/3/2024, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con i requisiti che avevano consentito la deroga al blocco delle opzioni introdotto con il DL 212 del 29/12/2023 (interventi segnalati a pag.5 di Informimpresa n.1/2024, ossia realizzati dai Condomini o relativi ad abitazioni principali di proprietari o titolari di diritti reali di godimento con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro salvo la presenza di disabile). Per i predetti interventi le opzioni restano ammesse, se entro il 29/3/2024:
- per i lavori agevolati con il superbonus, se sia stata presentata la CILAS (e per gli interventi condominiali sia stata anche adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori), oppure nel caso in cui il superbonus riguarda interventi con demolizione e ricostruzione, sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- per gli altri interventi agevolati sia presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), oppure, per quelli

che non richiedono titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, o almeno siano stati contrattualizzati con accordo vincolante tra le parti e versamento di un acconto sul prezzo.

Inoltre per gli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 6/4/2009 o dal 24/8/2016 situati nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza il nuovo blocco comunque non si applica nei limiti delle risorse stanziare pari a 400 milioni di euro per il 2024.

Il DL 39/2024 interviene inoltre anche sulla disciplina transitoria introdotta con il DL 11 del 16/2/2023 con riferimento agli interventi che erano rimasti fuori dal blocco delle opzioni in quanto risultavano già avviati prima del 17/2/2023, o per i quali prima di tale data risultava già presentato il titolo edilizio abilitativo richiesto.

Ora infatti il blocco delle opzioni travolge anche tali interventi **se alla data del 30/3/2024 non è stata ancora sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori effettuati**. Tale restrizione però non interessa: i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana (secondo periodo art.2, comma 2, lettera c, del DL 11/2023); gli interventi di realizzazione di autorimesse pertinenziali ('art 16-bis, c. 1 lettera d, del DPR 917/1986); il sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013); la detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati ('art 16-bis, c. 3, del DPR 917/1986).



Abrogazione della remissione in bonis per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi

Viene abrogata la possibilità di sanare con la remissione in bonis l'omesso invio, alla relativa scadenza, delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti relativi agli interventi edilizi agevolati con le detrazioni d'imposta.



Nuovo obbligo di comunicazione delle spese per i lavori di superbonus

Con riferimento ai limitati casi i cui è ancora possibile fruire del superbonus viene introdotto un nuovo adempimento le cui disposizioni attuative saranno adottate entro il 29/5/2024 con un apposito DPCM. Si tratta di della comunicazione (all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica, oppure al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi di riduzione del rischio sismico) di alcuni dati con riferimento alle spese per superbonus sostenute nel 2024 e nel 2025 da parte dei soggetti che:

- avendo presentato entro il 31 dicembre 2023 la CILAS, oppure l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, entro tale data non hanno concluso i lavori di superbonus;
- hanno presentato i suddetti documenti (CILAS o istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici) dal 1° gennaio 2024.

I dati da comunicare sono quelli catastali dell'immobile oggetto degli interventi, l'importo delle spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del DL 39 e di quelle successive a tale data e sostenute fino al 31/12/2025 con le relative percentuali di detrazione. L'inadempimento del nuovo obbligo di comunicazione, comporta:

- l'applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro se la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo sono stati presentati prima del 30/3/2024 (data di entrata in vigore del DL 39);
- la decadenza dall'agevolazione fiscale se la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo sono +stati presentati a decorrere dal 30/3/2024.

Sospensione dell'utilizzabilità dei crediti per bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, complessivamente superiori a 10.000 euro, viene introdotto, per i crediti derivanti da sconto in fattura o da cessione del credito relativi ai bonus edilizi, uno specifico divieto di compensazione fino a concorrenza di quanto dovuto. Non vanno considerati i debiti per i quali non sia ancora decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento

né quelli oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti per bonus edilizi e il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui al comma 49-quinquies dell'art.37 del DL 223/2006.

Le modalità di attuazione e decorrenza del nuovo divieto di compensazione verranno definite con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.





Puntualizzazioni per il divieto di qualsiasi compensazione in presenza di ruoli complessivamente superiori a 100.000 euro

Con riferimento al divieto che verrà introdotto in base alla Legge 213/2023 (L. di Bilancio 2024) dal 1 luglio 2024, di qualsiasi compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro viene specificato che:

- il divieto di compensazione non riguarda l'uso dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e ai crediti per premi INAIL;
- nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100.000 euro, non vanno considerati quelli oggetto di rateazioni per le quali non sia intervenuta la decadenza;
- il divieto cessa se il contribuente paga, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'importo di 100.000 euro;
- in caso di compensazioni indebite si applicano le

disposizioni già previste dai commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37, del DL 223/2006, in materia di controlli e sanzioni;

- in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro resta comunque applicabile il divieto, previsto dall'articolo 31 del DL 78/2010, di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti erariali, a eccezione dell'ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Comunicazioni per l'uso dei crediti per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo

Viene introdotto l'obbligo di comunicare in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy, con modalità e termini da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, l'ammontare complessivo degli investimenti previsti e di quelli completati, agevolati con crediti d'imposta, con riferimento ai beni strumentali nuovi 4.0 (Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Tali comunicazioni, con riferimento specifico ai beni strumentali 4.0, riguardano oltre agli investimenti effettuati dal 1/1/2024, anche quelli relativi al 2023, per la compensabilità dei relativi crediti d'imposta maturati e non ancora fruiti (alla data del 30/3/2024, di entrata in vigore del DL 39/2024).

Riapertura dei termini per fruire del ravvedimento operoso speciale

Vengono riaperti i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale prevedendo:

- per le violazioni commesse sino all'anno 2021, la rimozione delle violazioni e il pagamento delle somme dovute o delle prime 5 rate entro il 31/5/2024;
- per le violazioni commesse relativamente all'anno 2022, la proroga dal 31/3/2024 al 31/5/2024 per la rimozione della violazione e per il pagamento delle somme o della prima rata.

Restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, che rimangono fermi al 30/6/2024, al 30/9/2024 e al 20/12/2024.

Legge Competitività dei capitali

Sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/3/2024 è stata pubblicata la Legge n.21 del 5 marzo 2024 (L. Competitività dei capitali) nell'ambito della quale è, tra l'altro, previsto il differimento al 31/12/2024 del termine entro il quale le assemblee delle società di capitali (comprese le srl) possono essere tenute da remoto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.



Scadenze del mese di maggio 2024

SCADENZE NORMATIVE	
16 maggio	<p>Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla 2° rata 0,00927123. (Fonte: Circolare INAIL 9 gennaio 2024 n. 268)</p>
fino 15 maggio	<p>Sconto edilizia: nelle denunce Uniemens da gennaio 2024 ad aprile 2024 fino al 15 maggio 2024 i datori di lavoro edili possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa all'anno 2023 pari all'11,50% di sconto. (Fonti: circolare INPS n. 13 del 17 gennaio 2024)</p>
25 maggio	<p>CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruitive per: domanda di rimborso della 2a e 3a giornata di carenza per operai e apprendisti operai, assenti per malattia fino a 7 giorni (Modulo da presentare tramite email al Fondo Regionale FVG Categoria Legno entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la malattia) (Fonti: Legge n. 162/2021, D.Lgs n. 198/2006)</p> <p>CCRL FVG Alimentare: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruitive per: domanda di rimborso del 100% della 3° giornata di carenza per lavoratori assenti per malattia fino a 6 giorni. Il modulo scaricabile dal sito www.ebiart.it è da presentare tramite Pec al Fondo Regionale Categoria Alimentazione e Panificazione entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la malattia. L'intervento copre al massimo 3 eventi annui. (Fonti: CCRL del settore Alimentare del 15.01.2024)</p>
31 maggio	<p>Differimento contributivo per chiusura feriale: le aziende che sospendono l'attività in conseguenza della chiusura per ferie collettive e, a causa di ciò, non possono provvedere entro i termini di legge al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, hanno facoltà di richiedere all'INPS, entro il 31 maggio 2024, l'autorizzazione al differimento del termine di versamento. Ad esempio, se l'azienda sospende l'attività nel mese di agosto, il giorno 16 agosto (salvo proroga estiva) non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio. L'autorizzazione è concessa per un solo mese e per una sola volta l'anno. La richiesta è telematica tramite Cassetto previdenziale, utilizzando il Codice 445 "Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive". In caso di accoglimento è previsto il differimento con applicazione dei relativi interessi. (Fonti: Circolari INPS n. 90 del 24 aprile 1980, n. 146 del 23 agosto 2002 e Messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012)</p>

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



CCNL Area Legno-Lapidei

Accordo di rinnovo e tabelle retributive da marzo 2024

In data 5 marzo 2024 tra Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, le altre associazioni datoriali del settore legno e lapideo ed i sindacati dei lavoratori, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei scaduto il 31 dicembre 2022.

All'accordo di cui sopra, ha fatto seguito in data 15 marzo 2024 la sottoscrizione del verbale contenente le tabelle retributive complete di tutti i livelli di inquadramento del CCNL in parola, comprensivi degli importi di una tantum.

Decorrenza e durata

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2026 sia per la parte normativa sia per la parte economica e produrrà i suoi effetti sino al successivo accordo di rinnovo.

Imprese artigiane del settore Legno, Arredo, Mobili

è stato concordato un incremento dei minimi tabellati pari a 180 euro per i lavoratori inquadrati nel livello D (operaio qualificato) da erogarsi in 4 tranches:

- prima tranche / 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
- seconda tranche / 50 euro a partire dal 1° gennaio 2025
- terza tranche / 40 euro a partire dal 1° gennaio 2026
- quarta tranche / 35 euro a partire dal 1° ottobre 2026

PMI industriali che applicano il CCNL Area Legno-Lapidei

• **per le imprese del settore Legno, Arredo, Mobili** è stato concordato un incremento dei minimi tabellati pari a 181 euro per i lavoratori inquadrati nel livello D (operaio qualificato) da erogarsi in 4 tranches:

- prima tranche / 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
- seconda tranche / 50 euro a partire dal 1° gennaio 2025
- terza tranche / 40 euro a partire dal 1° gennaio 2026
- quarta tranche / 35 euro a partire dal 1° ottobre 2026

• **per le imprese del settore Lapidei, Escavazione, Marmo** è stato concordato un incremento dei minimi tabellati pari a 191 euro per i lavoratori inquadrati nel livello 5° (operaio qualificato) da erogarsi in 4 tranches

- prima tranche / 55 euro a partire dal 1° marzo 2024
- seconda tranche / 50 euro a partire dal 1° gennaio 2025
- terza tranche / 40 euro a partire dal 1° gennaio 2026
- quarta tranche / 35 euro a partire dal 1° ottobre 2026

Una tantum

A copertura integrale del periodo di carenza contrattuale è prevista l'erogazione di un importo di 130 euro a titolo di una tantum in favore dei lavoratori in forza al 5 marzo 2024. La quota è suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato e verrà erogata in due tranches di pari importo:

- prima tranche / **65 euro** con la retribuzione di **aprile 2024**
- seconda tranche / **65 euro** con la retribuzione di **maggio 2024**

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo spetterà l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

L'importo di una tantum sarà ridotto in modo proporzionale in caso di servizio militare, part-time e sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Preavviso dimissione / licenziamento

È stato previsto un allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni fino a 1 o 2 mesi a seconda delle qualifiche.

Tempo determinato

È stata rafforzata la parte normativa che disciplina il rapporto a tempo determinato. In particolare sono state individuate le seguenti ulteriori causali di ricorso al lavoro a termine per le quali sarà possibile stipulare, rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge:

- *punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che on sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste*
- *incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi*
- *esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione*
- *esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.*

Classificazione del personale e apprendistato

In vista dei lavori che porteranno alla stesura definitiva del CCNL, una specifica Commissione si occuperà di verificare ed aggiornare la classificazione del personale e la normativa contrattuale dell'apprendistato.

Donne vittime di violenza inserite in percorsi certificati

Una particolare tutela è stata dedicata alle lavoratrici rientranti in tale casistica prevenendo la corresponsione di una indennità pari al 30% dell'ultima retribuzione per due mesi consecutivi, a seguito del congedo indennizzato da parte dell'INPS.

Bilateralità e Assistenza Sanitaria Integrativa San.Arti

L'azienda è tenuta a dare evidenza della quota di versamento alla bilateralità (EBNA-FSBA) e a San.Arti nel cedolino paga mensile.

Aumenti periodici di anzianità

Con decorrenza 1° gennaio 2025 vengono modificati gli importi mensili dei 5 scatti di anzianità biennali secondo la tabella che segue:



SCATTI DI ANZIANITA'

SETTORE LEGNO ARREDAMENTO E MOBILI		SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI	
Livello	Importo euro	Livello	Importo euro
AS	20,494	1°	17,39
A	18,944	2°	16,36
B	16,879	3°	14,30
C super	16,181	4°	13,26
C	15,329	5°	12,75
D	14,296	6°	12,23
E	13,522	7°	11,20

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE DIVISI PER SETTORE

IMPRESE ARTIGIANE SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI

Livello	Minimo tabellare al 29/02/2024	1° tranche dal 1/03/2024	2° tranche dal 1/01/2025	3° tranche dal 1/01/2026	4° tranche dal 1/10/2026
AS	2033,54	74,83	68,02	54,42	47,62
A	1895,44	69,75	63,40	50,72	44,38
B	1732,57	63,75	57,96	46,37	40,57
C super	1657,27	60,98	55,44	44,35	38,81
C	1581,22	58,18	52,89	42,32	37,03
D	1494,71	55,00	50,00	40,00	35,00
E	1415,50	52,09	47,35	37,88	33,15
F	1329,97	48,94	44,49	35,59	31,14

IMPRESE ARTIGIANE SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO

Livello	Minimo tabellare al 29/02/2024	1° tranche dal 1/03/2024	2° tranche dal 1/01/2025	3° tranche dal 1/01/2026	4° tranche dal 1/10/2026
1	2135,77	74,64	67,86	54,29	59,71
2	2002,42	69,98	63,62	50,90	55,99
3	1743,75	60,94	55,40	44,32	48,75
4	1635,27	57,15	51,96	41,56	45,72
5	1573,71	55,00	50,00	40,00	44,00
6	1501,31	52,47	47,70	38,16	41,98
7	1395,75	48,78	44,35	35,48	39,02

PMI – PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI

Livello	Minimo tabellare al 29/02/2024	1° tranche dal 1/03/2024	2° tranche dal 1/01/2025	3° tranche dal 1/01/2026	4° tranche dal 1/10/2026
AS	2048,50	74,83	68,02	54,42	48,98
A	1909,40	69,75	63,41	50,72	45,65
B	1745,34	63,75	57,96	46,37	41,73
C super	1669,48	60,98	55,44	44,35	39,92
C	1592,85	58,18	52,89	42,31	38,08
D	1505,71	55,00	50,00	40,00	36,00
E	1425,91	52,09	47,35	37,88	34,09
F	1339,76	48,94	44,49	35,59	32,03



PMI – PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO					
Livello	Minimo tabellare al 29/02/2024	1° tranches dal 1/03/2024	2° tranches dal 1/01/2025	3° tranches dal 1/01/2026	4° tranches dal 1/10/2026
1	2150,70	74,64	67,86	54,29	62,43
2	2016,41	69,98	63,62	50,90	58,53
3	1755,94	60,94	55,40	44,32	50,97
4	1646,70	57,15	51,96	41,56	47,80
5	1584,71	55,00	50,00	40,00	46,00
6	1511,80	52,47	47,70	38,16	43,88
7	1405,51	48,78	44,35	35,48	40,80

(Fonte: CCNL Area Legno-Lapidei 5 marzo 2024)

CCNL Autotrasporto

Accordo Vacanza Contrattuale

In data 19 marzo 2024 tra Confartigianato Trasporti, le altre associazioni datoriali del settore Trasporti-Logistica ed i sindacati dei lavoratori, in vista della scadenza del CCNL, il prossimo 31 marzo, è stata sottoscritta un'intesa riguardante l'erogazione di un elemento economico nel periodo di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile 2024. Le imprese che applicano il CCNL Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizione, a partire dal mese di cui sopra, dovranno erogare ai lavoratori un elemento economico denominato **ICE (Indennità di Copertura Economica)** pari ad euro 46,66 per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, che salirà ad euro 69,99 a partire dal mese di ottobre 2024. Gli importi

sono parametrati per gli altri livelli di inquadramento, sia per il personale viaggiante che non viaggiante, secondo le tabelle che seguono. L'ICE ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed ha carattere temporaneo. Sarà dunque erogato per tutto il periodo della vacanza contrattuale e cesserà di essere corrisposto a partire da quando sarà rinnovato il contratto. L'importo di cui sopra dovrà essere evidenziato separatamente in busta paga con la dicitura "indennità di copertura economica ex CCNL 18/05/2021" e cesserà di essere erogato al momento del rinnovo del contratto. La stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.

PERSONALE NON VIAGGIANTE		
Livello	ICE Aprile 2024	ICE Ottobre 2024
Quadro	59,74	89,60
1°	56,20	84,30
2°	51,61	77,41
3° super	46,66	69,99
3°	45,24	67,87
4°	43,12	64,68
4° junior	42,06	63,09
5°	41,00	61,50
6°	38,53	57,79
6° junior	35,35	53,02

PERSONALE VIAGGIANTE		
Livello	ICE Aprile 2024	ICE Ottobre 2024
C3	46,83	70,25
B3	46,66	69,99
A3	46,48	69,72
F2	45,43	68,14
E2	45,25	67,88
D2	45,08	67,62
H1	43,68	65,51
G1	43,50	65,25
I	40,69	61,04
L	41,75	62,62

(Fonti: Accordo sulla vacanza contrattuale 19 marzo 2024)

CCNL Alimentare e Panificazione 6/12/2021

Verbale di Accordo Economico per imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti - AFAC

In data 15 marzo 2024 tra Confartigianato Alimentazione, le altre associazioni datoriali del settore alimentare ed i sindacati di categoria dei lavoratori, è stato stabilito un adeguamento economico dei minimi retributivi **per i lavoratori dipendenti delle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti cui si applica la Parte II del CCNL Alimentazione-**

Panificazione.

L'intesa economica **si applica alle sole imprese industriali e non anche alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

L'Intesa prevede l'erogazione per i dipendenti delle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino



a 15 dipendenti, a titolo di **acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC)**, i seguenti importi alle seguenti scadenze:

- 20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024
 - 45 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024
 - 65 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024
 - 35 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024
- Come da tabelle che seguono.

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (15 marzo 2024) verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari a **200 euro lordi**, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo verrà erogato in due soluzioni:

- la prima pari ad euro **100 lordi** con la retribuzione del

mese di **aprile 2024**

- la seconda pari ad euro **100 lordi** con la retribuzione del mese di **settembre 2024**

agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% secondo le medesime scadenze.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta ed è quindi comprensivo degli stessi ed è escluso dal calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum fino a concorrenza, per tanto tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI IMPRESE NON ARTIGIANE SETTORE ALIMENTARE FINO A 15 DIPENDENTI

Livello	Prima tranches Marzo 2024	Seconda tranches Maggio 2024	Terza tranches Luglio 2024	Quarta tranches Novembre 2024
1	35,04	75,55	109,12	58,76
2	30,47	65,69	94,89	41,09
3	25,14	54,20	78,28	42,15
4	22,09	47,63	68,80	37,04
5	19,80	42,70	61,68	33,21
6	18,28	39,42	56,93	30,66
7	16,76	36,13	52,19	28,10
8	15,23	32,85	47,45	25,55

(Fonte: Accordo di rinnovo 15 marzo 2024)

CCRL FVG Edilizia Artigiano e PMI

Verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile EVR Erogazione da gennaio 2024

In data 11 marzo 2024 tra Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia, CNA FVG e le rappresentanze sindacali regionali di CGIL, CISL e UIL è stato stipulato il verbale di accordo per la definizione dell'elemento variabile della retribuzione E.V.R. per l'anno 2024 in attuazione dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia del 30 novembre 2023.

Si ricorda ai fini dell'erogazione dell'E.V.R. che:

- è un'erogazione variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo,
- per la sua corresponsione è subordinata alla positività di uno o più dei cinque parametri individuati dal CCRL
- le Casse Edili del Friuli-Venezia Giulia hanno messo a disposizione i dati in loro possesso utili alla verifica dei primi tre parametri contrattuali
- le Parti hanno reperito i dati necessari anche alla quantifi-

cazione degli ulteriori due parametri individuati dal CCRL. Sulla base dei dati verificati e riportati nelle tabelle in calce al presente accordo, le Parti hanno congiuntamente verificato l'andamento su base triennale dei cinque indicatori previsti dal contratto (periodo 2021-2022-2023), raffrontandolo con quello riferito al triennio precedente (2019-2020-2021) ed hanno constatato che 4 su 5 parametri utili per il calcolo dell'EVR hanno fatto registrare un andamento positivo: l'E.V.R. va pertanto corrisposto nella misura dell'85% dell'aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL (vedasi tabella sottostante).

L'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, per un massimo di 173, sarà erogato in 12 quote mensili, a decorrere da gennaio 2024 fino a dicembre 2024, al personale in forza al 31.1.2024, nella misura prevista nella sottostante tabella. Nel caso di passaggio di livello del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento è erogato l'EVR con riferimento al livello di inquadramento risultante al 31.1.2024.



IMPORTO E.V.R. DA CORRISPONDERSI NEL 2024 AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCRL DD 30/11/2022

Livello	Prima tranches Marzo 2024	Seconda tranches Maggio 2024
7°	€ 91,69	€ 0,53
6°	€ 81,31	€ 0,47
5°	€ 67,47	€ 0,39
4°	€ 62,28	€ 0,36
3°	€ 58,82	€ 0,34
2°	€ 51,90	€ 0,30
1°	€ 44,98	€ 0,26

Per avere diritto alla tassazione agevolata, la verifica degli indicatori aziendali dovrà essere svolta presso le articolazioni territoriali del Comitato Bilaterale sulla Produttività costituito con Accordo del 1.2.2018 presso ogni Cassa Edile del territorio secondo le modalità previste nell'Accordo stesso.

(Fonti: Verbale di accordo per la definizione dell'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. per l'anno 2024 di data 11 marzo 2024 e CCRL FVG di data 30/11/2022)

CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia. Rinnovo del 15 gennaio 2024.

Quota adesione contrattuale e contrasto e prevenzione alle molestie

Il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia rinnovato in data 15/01/2024, ha previsto, tra le varie novità (vedi per dettagli circolare 013/mc/24 dello scrivente ufficio) due specifici adempimenti in materia di contrasto e prevenzione molestie e violenze (art. 26) e quota di adesione contrattuale (art. 27). In particolare, ecco cosa prevede il CCRL:

- **contrasto e prevenzione molestie e violenze (art. 26)**
- le aziende si impegnano ad attivare soluzioni al fine di dare la massima informazione alle maestranze sulla specifica informativa dell'Accordo Quadro sottoscritto a livello regionale in data 16 novembre 2018 relativo alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro. Il documento dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
- **quota adesione contrattuale (art. 27)**

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 10,00 euro da trattenere sulle competenze del mese di luglio 2024 da ripartirsi in maniera paritetica tra le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul conto corrente bancario che verrà attivato e successivamente comunicato.

Altresì **dovrà essere trasmesso entro il 30 giugno 2024** e via e-mail alle OO.SS. firmatarie il documento allegato al contratto sotto la lettera "B".

(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia – Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024)

CCNL Pulizie Artigianato.

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) - una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è ero-

gato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



FSBA.

Modifiche alle procedure AIS e ACIGS

Il Consiglio Direttivo di FSBA, in relazione alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS del 14/12/2022 e delle prestazioni ACIGS del 26/01/2024, ha adottato le seguenti modifiche che avranno effetto a partire dalle domande protocollate **a decorrere dal 1° maggio 2024**. Le modifiche non avranno effetto sulle domande protocollate entro il 30 aprile 2024.

In particolare:

AIS

1) **Mensilizzazione degli accordi:** gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto.

2) **Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione:** a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto.

Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.

3) **Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante:** al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.

4) **Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS.** L'impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a

mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.

5) **Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda**

ANNO: FATTURATO, UTILE, PAREGGIO, PERDITA e DEBITI VERSO FORNITORI.

ACIGS

1) **90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente:** per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.

2) **Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata.** Qualora l'impresa comunicasse di aver ripreso l'attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.



Smart working.

Dal 1° aprile 2024 regole ordinarie per tutti

Dal 1° aprile 2024, termina il periodo agevolato di accesso allo smart working per lavoratori fragili e genitori di bambini sotto i 14 anni, come stabilito dalla legge di conversione del decreto Anticipi. Il ritorno alle regole ordinarie comporta la necessità di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, seguendo i requisiti definiti dalla Legge n. 81/2017 e l'obbligo di effettuare comunicazioni telematiche ordinarie.

Lo smart working semplificato era stato esteso fino al 31 marzo 2024 per i genitori di bambini sotto i 14 anni e per i lavoratori fragili, ma ora rientra nelle norme ordinarie. Queste categorie di lavoratori potevano accedere al lavoro agile in modalità semplificata senza obbligo di accordo sindacale (fermo restando l'obbligo informativo in materia di sicurezza e la compatibilità dello smart working con la mansione svolta). Ora, dal 1° aprile 2024 anche tali lavoratori, al pari di tutti gli altri, potranno accedere allo smart working solo tramite accordo individuale e seguendo le regole della Legge n. 81/2017.

La priorità (non l'obbligo!) al lavoro agile resta confermata (anche post 1° aprile 2024) per alcune categorie:

- disabili (ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L. 104/1992)
- genitori di figli fino ai 12 anni di età
- genitori con figli disabili (ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992)
- assistenti familiari (caregiver) di familiari non autosufficienti (ai sensi dell'art. 1 co. 255 della L. n. 205/2017).

Le regole per tutti dal 1° aprile 2024

- stipula di un accordo individuale scritto secondo i requisiti previsti dalla L. n. 81/2017
- comunicazione telematica tramite l'applicativo disponibile nel portale Servizi Lavoro entro 5 gg dall'inizio della prestazione o dall'ultimo giorno comunicato per le comunicazioni di proroga indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e fine delle prestazioni in modalità agile.

La mancata o ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

(Fonte: Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L n. 145/2023)



PNRR.

Aumento delle sanzioni in caso di distacco, appalto, somministrazione irregolare

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (cd decreto PNRR) ha rimodulato al rialzo le sanzioni in materia di distacco, appalto e somministrazione. Si potrà arrivare sino all'arresto per chi viola le norme in materia di distacco, appalti, subappalti o somministrazione.

SETTORE LEGNO ARREDAMENTO E MOBILI	SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI
<p>- appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 co. 1 e distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30 co. 1: utilizzatore e somministratore puniti con pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione</p> <p>- l'utilizzatore ricorre alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli previsti (Agenzie di Somministrazione) o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti: pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</p>	<p>- appalto o distacco privo dei requisiti: per utilizzatore e somministratore pena dell'arresto fino a 1 mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</p> <p>- somministrazione effettuata da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati (Agenzie di Somministrazione) o comunque al di fuori dei limiti previsti: pena dell'arresto fino a 1 mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</p> <p>- somministrazione posta in essere con la finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore: per somministratore ed utilizzatore pena dell'arresto fino a 3 mesi o ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>- se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20%.</p> <p>- gli importi delle sanzioni non potranno in ogni caso essere inferiori a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.</p>

Appalto quando è genuino

L'art. 1655 del Codice Civile definisce l'appalto come il contratto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro. Elementi focali diventano quindi l'organizzazione dei mezzi in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.

Il contratto di appalto **si distingue dalla somministrazione di lavoro** in quanto l'appaltatore organizza i mezzi necessari, mediante l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, assumendosi il rischio di impresa. Al contrario, l'appalto invece **non è genuino** quando nella realtà si maschera una **interposizione illecita di manodopera** limitandosi quindi a mettere a disposizione le prestazioni lavorative dei propri dipendenti. **Il distacco è genuino quando** un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse (non meramente economico) mette a disposizione di un altro soggetto uno o più lavora-

tori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L'interesse del distaccante deve essere specifico (esattamente individuato), rilevante (dal punto di vista organizzativo e/o produttivo), concreto e deve sussistere fin dall'inizio del distacco e protrarsi per tutta la durata dello stesso. Non coincidente con un mero interesse economico. Il requisito sorge automaticamente quando il distacco riguarda aziende legate da un contratto di rete.

Il distacco deve essere temporaneo, la cui durata, più o meno lunga, deve essere concretamente funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Le prestazioni svolte dal lavoratore distaccato non possono essere generiche. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive

Sia in caso di appalto sia di distacco non genuini, oltre le sanzioni di cui sopra, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

(Fonte: DL 2 marzo 2024 n. 19)



PNRR.

Aumento delle sanzioni per lavoro nero (maxisanzione)

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (cd decreto PNRR) ha rimodulato al rialzo le sanzioni in caso di lavoratori impiegati "in nero" (+30%), quindi si aggiunge un ulteriore 10% rispetto al precedente aumento già previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Presupposto per la maxisanzione

1. assenza di comunicazione preventiva di assunzione (da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto)
 2. rapporto di lavoro che deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 del codice civile.
- I due elementi devono coesistere.

Campo di applicazione

Tutti i datori di lavoro privati. Vi rientrano anche le prestazioni occasionali rese in regime di Libretto Famiglia e le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 del codice civile. Sono esclusi i datori di lavoro di prestatori domestici addetti con continuità al funzionamento della vita familiare, non occupati in altra attività imprenditoriale o professionale.

Aumento delle sanzioni in caso di

- impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (oppure scaduto o non rinnovato)
- minori in età non lavorativa
- beneficiari di reddito di cittadinanza
- beneficiari dell'Assegno di inclusione o del supporto per la formazione ed il lavoro.

Per tali categorie l'incremento delle sanzioni è pari al 20%.

Sospensione e revoca dell'attività imprenditoriale

E' prevista la sospensione dell'attività imprenditoriale, quando si riscontra che almeno il **10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro** risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del d.lgs. n. 81/2008.

Sono previste specifiche sanzioni nell'ipotesi di:

- a. lavoro irregolare in "nero", è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a **2.500 euro** qualora siano impiegati **fino a cinque lavoratori** irregolari e pari a **5.000 euro** qualora siano impiegati **più di cinque lavoratori irregolari**.
- b. violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'Allegato I del d.lgs. n. 81/2008, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie (vedi box sotto).

Le somme aggiuntive di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Condizione per la revoca del provvedimento

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Su istanza di parte, l'impresa potrà versare alternativamente una somma pari al 20% del dovuto, versando poi l'importo residuo maggiorato del 5% entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Misura (vedi box)

L'importo della maxisanzione varia in relazione al numero dei lavoratori irregolari occupati ed alle giornate di lavoro effettivo svolto in nero. L'applicazione della maxisanzione "assorbe" la sanzione per l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego, la consegna della lettera di assunzione e le sanzioni in materia di Libro Unico. Laddove il datore di lavoro non abbia mai istituito il Libro Unico e sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in nero, la sanzione per omessa istituzione andrà sempre applicata. La sanzione prevista per i pagamenti non effettuati con strumenti tracciabili ed il reato di sfruttamento della manodopera possono invece coesistere.

Recidiva (le sanzioni raddoppiano)

Qualora il datore di lavoro abbia violato nei 3 anni precedenti la medesima norma si applica l'istituto della recidiva che prevede un incremento delle sanzioni.

Procedura di diffida

In relazione alla maxisanzione trova applicazione lo strumento della diffida per i lavoratori irregolari ancora in forza, il datore di lavoro, per essere ammesso al pagamento della sanzione minima, dovrà:

- stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale con riduzione non superiore al 50% dell'orario contrattuale), oppure stipulare un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore ad almeno 3 mesi
- mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 3 mesi (non meno di 90 giorni di calendario). I tre mesi decorrono dalla data di accesso ispettivo (fermo restando che andrà comunque regolarizzato l'intero periodo in nero)
- regolarizzare l'intero periodo in nero (pagamento di contributi e premi assicurativi)

A fronte del compimento degli adempimenti di cui sopra il datore di lavoro sarà così ammesso al pagamento della sanzione in misura minima.

Attenzione: in caso di interruzione del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro è possibile ottemperare alla diffida con separato contratto, stipulato successivamente all'accesso ispettivo, che dovrà consentire il mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi anche per causale non imputabile al datore di lavoro (esempio dimissione del lavoratore), lo stesso decadrà dal beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.



MAXISANZIONE: TABELLA DI RAFFRONTO DEL REGIME SANZIONATORIO ANTE E POST 2 MARZO 2024

FINO AL 1° MARZO 2024	DAL 2 MARZO 2024
<ul style="list-style-type: none"> - da euro 1800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore sino a 30 gg di effettivo lavoro - da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore sino a 60 gg di effettivo lavoro - da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore oltre 60 gg di effettivo lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore sino a 30 gg di effettivo lavoro - da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore sino a 60 gg di effettivo lavoro - da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore oltre 60 gg di effettivo lavoro
<p>maggiorazione del 20% delle sanzioni (non diffidabile) di cui sopra per stranieri, minori in età non lavorativa (che non possono far valere almeno 10 anni di scuola e 16 anni di età) e percettori di reddito di cittadinanza / Assegno di Inclusione, pertanto la sanzione sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.320 euro per lavoratore - 8.640 euro per lavoratore - 17.280 euro per lavoratore 	<p>maggiorazione del 20% delle sanzioni (non diffidabile) di cui sopra per stranieri, minori in età non lavorativa (che non possono far valere almeno 10 anni di scuola e 16 anni di età) e percettori di reddito di cittadinanza / Assegno di Inclusione, pertanto la sanzione sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.680 euro per lavoratore - 9.360 euro per lavoratore - 18.720 euro per lavoratore
<p>raddoppio delle sanzioni laddove il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia stato recidivo</p>	<p>raddoppio delle sanzioni laddove il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia stato recidivo (invariato)</p>

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (ALLEGATO I DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008)

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

(Fonte: DL 2 marzo 2024 n. 19)



OMNIA IS.

Domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) - Video pillola informativa

L'INPS informa che nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all'Istituto, è stata realizzata una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata "OMNIA IS", quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma "OMNIA IS", in particolare, i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità. Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, attraverso l'introduzione di controlli e alert che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza. Il rilascio del servizio è stato comunicato con il messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023, prevedendo che, al fine di consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello di presentazione della domanda di CIGO, i datori di lavoro e i loro intermediari potessero inoltrare la domanda stessa sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando gli attuali applicativi.

Con il messaggio n. 892 del 1° marzo 2024 è stato reso noto che, **a partire dal 2 maggio 2024, gli attuali applicativi verranno dismessi e che la domanda di CIGO dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS".**

Nell'ottica di agevolare l'utilizzo del nuovo servizio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari, è stata predisposta una video pillola informativa che illustra dettagliatamente tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO.

È possibile accedere ai contenuti della video pillola attraverso il seguente link: <https://youtu.be/ufOWtVyO-Eg>.

La video pillola, inoltre, è disponibile sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: "Home page" > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Cassa Integrazione e riqualificazione del personale" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Si ricorda che alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il citato servizio "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", al percorso sopra indicato.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Il manuale utente in formato .pdf può essere consultato nella home page della procedura, alla voce "Documenti".

(Fonte: INPS messaggio numero 1109 del 14-03-2024)



Contributi CATA 2024.

Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo al CATA Artigianato FVG

Riapriranno a breve i termini per la presentazione al CATA delle **DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO.**

Le domande potranno essere presentate a partire dalle **ore 10.00 del 31 marzo 2024 fino alle ore 16.00 del 30 novembre 2024.**

Le linee contributive anche quest'anno saranno le seguenti:
IMPRESSE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (INTERESSI PASSIVI) , COMMERCIO ELETTRONICO
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, IMPRESSE DI NUOVA COSTITUZIONE, ARTIGIANATO ARTISTICO,
ANALISI DI FATTIBILITA', RICERCHE DI MERCATO E MARKETING (NOVITA'), MOSTRE E FIERE

ATTENZIONE:

SARANNO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE LE INIZIATIVE AVVIATE (CON SPESE GIA' INTERAMENTE SOSTENUTE) A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2023 E FINO AL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTAZIONE

Anche quest'anno sarà possibile presentare le istanze **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'utilizzo del **portale regionale appositamente dedicato, con accreditamento SPID – CNS oppure tramite soggetto delegato.**

I nostri uffici periferici sono a disposizione per il servizio di predisposizione delle domande di contributo,

per maggiori informazioni inerenti potete contattare l'ufficio credito nella persona di:

DAVID ACCAINO - Tel. 0432/516774 / daccaino@uaf.it / credito@uaf.it



Contributi a fondo perduto per sostegno all'imprenditorialità, aiuto agli investimenti digitali, Friuli Venezia Giulia Film Fund.

BANDO	OGGETTO E DOMANDA	BENEFICIARI	FONDO PERDUTO
BANDO SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITÀ	Agevolazioni per la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando nuove imprese ed aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan Presentazione della domanda: fino le ore 12.00 del 28 giugno 2024	Nuove imprese PMI e Aspiranti imprenditori	La dotazione finanziaria del bando è pari a € 4.199.965,00 di fondi FESR L'importo massimo del contributo concedibile è pari ad € 60.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 12 mesi e ed è pari ad € 70.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 4 mesi Gli aiuti per la realizzazione dei progetti sono concessi nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile
PR FESR 2021-2027 AIUTI PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI	Realizzazione di progetti, avviati anche successivamente alla presentazione della domanda, di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese Presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 14 marzo alle ore 16.00 del 30 aprile	Imprese aventi dimensioni di PMI e liberi professionisti	La dotazione è di € 13.043.942 e i contributi a fondo perduto sono concessi con un'intensità massima pari al 50% della spesa ammissibile Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: <ul style="list-style-type: none"> • € 12.500 per microimpresa • € 18.750 per piccola impresa • € 25.000 per media impresa Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a € 250.000
FVG FILM FUND	Agevolazioni per la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive che valorizzano il territorio regionale e favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica Presentazione della domanda (antecedente l'inizio delle riprese): <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 giugno • entro il 30 settembre 	Imprese di produzione cinematografica o audiovisiva con codice ATECO 59.11 o 59.12	Opera seriale di finzione: <ul style="list-style-type: none"> • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 300.000 • 25% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 200.000 • 20% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 100.000 Documentario e cortometraggio: <ul style="list-style-type: none"> • 35% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 30.000 • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 10.000

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, Tel. 0432.516743, mail: bandi@uaf.it)



Riaperti i termini per il contributo per le colonnine di ricarica per imprese e professionisti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con decreto del 7/3/2024, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande con cui imprese e professionisti possono accedere al contributo per le spese sostenute dal 4/11/2021 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture nuove, per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine o wall box), contributo previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 25/8/2021.

La domanda può essere presentata esclusivamente in forma elettronica entro le ore 17:00 del 20/6/2024 sull'apposita piattaforma disponibile sul sito www.invitalia.it. L'accesso alla procedura avviene tramite Spid, carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Ai fini dell'erogazione della somma concessa è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Per gli acquisti e le installazioni di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese la domanda va invece inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it, sempre entro le 17:00 del 20 giugno 2024.

Il termine finale potrà essere però anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il contributo, nel limite delle risorse disponibili, è pari all'40%

delle spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, con i seguenti massimali di costo:

per infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

- wallbox con 1 punto di ricarica: € 2.500 per singolo dispositivo;

- colonnine con 2 punti di ricarica: € 8.000 per singola colonnina;

per infrastrutture di ricarica in corrente continua:

- fino a 50 kW: € 1.000 / kW;

- oltre 50 kW: € 50.000 per singola colonnina;

- oltre 100 kW: € 75.000 per singola colonnina.

Sono agevolati anche i costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica, e le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, sempre nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica.

Il contributo rientra tra gli aiuti de minimis e non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.





FVOE: Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Archivia i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione

Il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico è l'applicativo messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la gestione dell'omonimo servizio. Il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.

A COSA SERVE

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

VERSIONI

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>) sono presenti due versioni dell'applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023, invece, la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

NOVITÀ

Novità importanti nella versione 2:

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante e approvazione da parte dell'Operatore Economico dell'accesso ai documenti;
- l'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la Piattaforma Contratti Pubblici;
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3;
- Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsa-

bile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull'applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA;

- Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d'ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.

ACCESSO AL SERVIZIO

Per poter accedere al servizio occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte al link: <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>
- Il link per accedere alla versione 1: FVOE 1.0. <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>
- Il link per accedere alla versione 2: FVOE 2.0 https://sso.anticorruzione.it/auth/realms/anac/protocol/openid-connect/auth?client_id=portaleservizi-mf&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-servizi.anticorruzione.it%2Ffvoe&state=0a320574-5d06-4bc7-8b4d-03b07981d796&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid%20required_auth_loa_3&nonce=b2959fc4-f93b-46dc-bd08-b201b755f771&prompt=login&ui_locales=it

Inoltre, da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale sono state elaborate le FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del FVOE scaricabili al link: <https://www.anticorruzione.it/-/avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>

Infine, il manuale utente in pdf è scaricabile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>





F-GAS: nuovo Regolamento Europeo 2004/573 in vigore dall'11 marzo

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il **nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra** che modifica la Direttiva UE 2019/1937, che sostituisce il precedente Reg. (n. 517/2014) e che è entrato in **vigore l'11/03/2024**.

Si elencano di seguito le principali novità del regolamento:

- stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ma anche da sostanze "alternative" agli F-gas come i cosiddetti refrigeranti naturali;
- stabilisce limiti quantitativi e ulteriori restrizioni per l'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti ed apparecchiature contenenti gas climalteranti con medio e alto GWP (indice del potenziale clima-alterante);
- stabilisce norme in materia di comunicazione (registro, portale F-gas)

Sostanzialmente, in linea di principio, viene salvaguardato lo schema tipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in atmosfera.

Ricordiamo, inoltre, che le **imprese regolarmente certificate**, come stabilito dall'Articolo 11 comma 6, sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I° o nell'allegato II°, sezione 1, al fine di effettuare l'installazione, la manutenzione, l'assistenza o la riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a f), all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), e disciplinate dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

I venditori, vendono o propongono la vendita, diretta o indiretta, di tali gas esclusivamente alle imprese/persone regolarmente certificate.

Il legislatore ha inoltre previsto che le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente se è dimostrata che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10".

Per i certificati in essere già rilasciati: cosa cambia?

I Certificati / Attestati rilasciati secondo il Regolamento (UE) n. 517/2014 (quello che sarà sostituito) restano comunque validi.

Tuttavia, **entro 5 anni (11/03/2029) dall'entrata in vigore** di questo nuovo regolamento le persone fisiche in possesso di attestato o di certificato **dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o, altrimenti sostenere un nuovo processo di valutazione**.

I nuovi certificati ed attestati, verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle

diverse apparecchiature che contengono f-gas, inclusi i cosiddetti "refrigeranti naturali".

Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita.

Il nuovo Regolamento prevede:

- le restrizioni all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (potenziale clima-alterante);
- il divieto dell'importazione, dell'immissione in commercio, della successiva cessione o della messa a disposizione, dell'uso o dell'esportazione dei contenitori non ricaricabili per f-gas, vuoti e pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono essere solo stoccati o trasportati per il successivo smaltimento;
- l'obbligo (per le imprese che immettono sul mercato i contenitori ricaricabili per f-gas) di redigere la dichiarazione di conformità che includa l'evidente esistenza di accordi che vincolano la restituzione di tali contenitori per il riempimento;
- il divieto di utilizzare gli f-gas "recuperati" per caricare o ricaricare apparecchiature. (Salvo che tali F-gas non siano stati riciclati o rigenerati prima).

Controlli dell'uso degli f-gas.

- dal 1° gennaio 2025: **sarà vietato** l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP, utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione. **Fino al 1° gennaio 2030**, comunque, su tali apparecchiature sarà possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2026: **sarà vietato** l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento e delle pompe di calore. **Fino al 1° gennaio 2032**, comunque, su tali apparecchiature sarà possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2032 **sarà vietato** l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori chillers). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali f-gas saranno etichettati come riciclati o rigenerati.

Per approfondimenti è possibile visionare e scaricare il testo completo del Regolamento da questo link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400573



Convenzione CONFARTIGIANATO

CEI per le norme del settore elettrico

Confartigianato e il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano hanno rinnovato la **“Convenzione CEI”**, che consente alle imprese associate di accedere a condizioni particolarmente agevolate a una serie di prodotti e servizi erogati dal CEI.

Cosa include la Convenzione

L'abbonamento previsto dalla nuova Convenzione include un insieme di **prodotti e servizi CEI**:

- **due volumi divulgativi** focalizzati sull'applicazione pratica delle norme tecniche di particolare interesse per gli artigiani e professionisti del settore
- **accesso al software DiCo by CEI** per la compilazione della Dichiarazione di Conformità
- **abbonamento annuale (4 pubblicazioni) alla rivista “Regola d’Arte”**: rivista trimestrale di settore relativa a problematiche e soluzioni impiantistiche concrete
- un **abbonamento** che prevede **l'accesso on-line alle Selezioni S016** (“Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”) e **S028** (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”).

E' possibile anche una stampa di ogni Norma o Guida tecnica di interesse.

Prezzo e validità

La quota di adesione alla Convenzione è di **€ 145 + IVA all'anno**.

E' possibile aderire alla convenzione **fino al 31 dicembre 2024 ed avrà validità di 12 mesi** dalla sottoscrizione. L'abbonamento può essere sottoscritto da ogni titolare di azienda in regola con l'associazione a CONFARTIGIANATO.

Procedura per l'accesso alla Convenzione da parte degli Associati

L'Associato che intende sottoscrivere l'abbonamento deve procedere alla registrazione dei propri dati sul portale del CEI utilizzando il modulo di registrazione disponibile all'indirizzo <https://myregistrazione.ceinorme.it> (se è già registrato al CEI NON dovrà registrarsi nuovamente). Effettuata la registrazione, l'Associato deve comunicare all'Associazione territoriale di appartenenza la propria intenzione di abbonarsi riportando altresì l'indirizzo e-mail fornito in sede di registrazione al portale CEI.

Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il 2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2024 il decreto MIT 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative di accesso al Fondo, introdotto dal DI Aiuti (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), per far fronte agli aumenti eccezionali dei **costi di materiali da costruzione** e energia negli **appalti pubblici**.

Le stazioni appaltanti potranno chiedere l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

Le domande di accesso al Fondo devono comprendere:

1. i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
3. il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
4. l'entità del contributo richiesto;
5. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto

corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le istanze di accesso possono essere presentate dalle stazioni appaltanti entro le seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale:
dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale:
dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale:
dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale:
dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all'assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.





Udine

Sportello d'ascolto

Per il sostegno alle donne e alla loro indipendenza economica

Siamo lieti di annunciare l'apertura di un **nuovo sportello di ascolto a Udine**, dedicato al **sostegno delle donne** e alla promozione della loro **indipendenza economica**. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra **Confartigianato-Imprese Udine** e l'associazione **"IoTuNoiVoi Donne Insieme"** e si basa su un protocollo d'intesa siglato a dicembre 2023 con l'obiettivo di favorire l'autonomia economica e lavorativa delle donne vittime di violenza. Da mercoledì 17 gennaio 2024, **questo sportello è operativo presso la sede di Confartigianato Persone, in via Ronchi n. 20 a Udine.**

L'iniziativa è parte integrante dell'impegno del Movimento Donne Impresa di Confartigianato nel contrastare la violenza di genere e nel promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Le donne che hanno subito o stanno subendo violenza, compresa la violenza economica, potranno accedere a questo servizio gratuito senza alcuna distinzione.

Le operatrici specializzate dell'organizzazione "IoTuNoiVoi Donne Insieme" saranno presenti ogni mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 per offrire consulenza, supporto e orientamento.

Oltre al sostegno immediato, lo sportello si propone di favorire **percorsi di empowerment**, aiutando le donne a ricostruire la propria autonomia personale e lavorativa. Siamo fermamente convinti che l'indipendenza economica sia fondamentale per superare la violenza e per costruire un futuro migliore.

Vi invitiamo a diffondere la conoscenza di questo servizio tra le donne che potrebbero averne bisogno.

Per ulteriori informazioni o **per prenotare una consulenza**, non esitate a contattarci (**Telefono e Whatsapp: 335 1389212 attivo 24h; mail antigone@iotunoivoi.it**) o a visitare il nostro sportello durante gli orari di apertura sopraindicati.

NUOVO SPORTELLO D'ASCOLTO A UDINE
PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE E ALLA LORO INDIPENDENZA ECONOMICA

OGNI MERCOLEDÌ DALLE
10.00 ALLE 12.00
VIA RONCHI 20, UDINE

WEBINAR La digitalizzazione: Cosa cambia per l'ufficio gare? (Mercoledì 8 maggio 2024)

Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con Infoplus, organizza un **percorso informativo in modalità online mercoledì 8 maggio dalle 9.00 alle 13.00** (durata di 4 ore).

Dal 1° gennaio nel mondo degli appalti pubblici si parla quasi esclusivamente di piattaforme digitali, EDGUE, FVOE 2.0.

Con questo webinar comprenderemo cosa effettivamente sia mutato dall'inizio dell'anno nella quotidianità dell'ufficio gare, al fine di riuscire a conoscere e gestire con serenità i nuovi adempimenti.

PROGRAMMA:

1. Le piattaforme digitali
2. La verificabilità della garanzia provvisoria

3. Il "nuovo" dgue: La compilazione in piattaforma
4. La verifica dei requisiti: Il Fvoe 2.0

La **quota di adesione** per un partecipante per azienda è di **€150,00+ Iva**.

Termine iscrizioni: 30 aprile, mediante invio di email ad appalti@uaf.it contenente la ragione sociale e nominativo del partecipante (*numero minimo di 15 iscritti per l'avvio del corso e ricevere quindi il link via email per il collegamento ai webinar*).

Per informazioni:

dott. Flavio Cumer, Responsabile Ufficio Appalti
(tel. 0432.516743, email: appalti@uaf.it)



Corso di formazione on-line Operatori Sanificazione Impianti condizionamento

Categoria B / Linee Guida Min.Salute e Rapporto ISS COVID 19 - n.11/2021

Le "Linee guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" del Min.Salute indicano che queste operazioni di manutenzione possano essere effettuate da personale adeguatamente istruito e formato a questo scopo.

Due sono le categorie previste per la formazione:

- * **Cat.B: personale** che **effettua le operazioni di igiene ed ispezione sul sistema di condizionamento**, tipiche delle aziende manutentrici (**questo specifico corso**)
- * **Cat.A: incaricati con responsabilità di controllo dell'igiene e le ispezioni dei sistemi impiantistici**, tipiche del personale delle istituzioni con compiti di vigilanza e controllo (ad es. ASL).

DESTINATARI

Tecnici manutentori impianti di condizionamento.
Sarà rilasciato attestato di Categoria B - Protocollo tecnico manutenzione predittiva del Min.Salute.

ARGOMENTI TRATTATI

Il programma del corso considera le competenze previste dal Min.Salute e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità a seguito dell'emergenza COVID-19

- * Necessità e importanza dell'igiene dei sistemi di condizionamento aria
- * Problemi igienici delle apparecchiature di ventilazione nei sistemi di condizionamento dell'aria
- * Manutenzione dei sistemi di condizionamento e influenza delle variabili sugli intervalli manutentivi
- * Procedure di misura semplice per il monitoraggio dei sistemi di condizionamento
- * Procedure per le sostanze pericolose per l'ambiente e

loro smaltimento

- * Misure di protezione del personale, riguardo all'igiene, durante l'esercizio e la manutenzione
- * Prescrizioni rilevanti (prevenzione incidenti) e standard tecnici
- * Metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione.

DATE e ORARI

Il corso si svolgerà in **4 lezioni online** (piattaforma Microsoft Teams) i giorni **8-13-15-20 maggio, dalle 16 alle 18**. Alla fine di ogni lezione sarà effettuato un **test online**.

ADESIONI

Entro il **30 aprile** direttamente on-line dal sito di Confartigianato Imprese Udine, seguendo il percorso Servizi>Formazione>Area categorie
Sono disponibili **20 connessioni**, il corso sarà attivato con **min.15 adesioni**.

COSTO (IVA comp.)

- * **€ 145,00/pers.** riservato alle aziende **iscritte a Confartigianato**
- * **€ 275,00/pers.** aziende **NON iscritte a Confartigianato**
Il pagamento **sarà richiesto** da Confartigianato **dopo la conferma** di organizzazione del corso.

ORGANIZZAZIONE

Oliviero Pevere
ufficio Categorie CONFARTIGIANATO - IMPRESE UDINE
Via del Pozzo 8 - 33100 Udine
Tel: 0432-516796 | Fax: 0432 509127 opevere@uaf.it

Servizio informativo gare d'appalto

Il Servizio informativo Gare d'Appalto, proposto da Confartigianato Udine Servizi in collaborazione con Infoplus, offre un valido supporto per le aziende che operano nel settore dei lavori pubblici o che desiderano avventurarsi in questo mercato per la prima volta.

Ecco alcuni punti chiave del Servizio:

1. **Accesso ai bandi di gara:** il servizio consente di accedere ai bandi di gara suddivisi per categorie d'interesse, consentendo alle aziende di individuare le opportunità di appalto pertinenti.
2. **Ampia copertura territoriale:** la piattaforma monitora quotidianamente oltre 40.000 siti web di enti pubblici, inclusi comuni, ASL, università, consorzi, ministeri, e gazzette ufficiali. Ciò consente alle imprese di avere una visione completa delle opportunità di appalto su tutto il territorio regionale e anche in altre regioni.
3. **Aggiornamenti in tempo reale:** circa 1.200 gare vengono

classificate ogni giorno, fornendo informazioni tempestive sulle opportunità di appalto specifiche per le imprese.

4. **Periodo di prova gratuito:** le imprese hanno l'opportunità di testare gratuitamente la banca dati per 15 giorni, permettendo loro di valutare l'utilità del servizio prima di impegnarsi in un abbonamento a lungo termine.
5. **Abbonamento vantaggioso:** in caso di soddisfazione durante il periodo di prova, viene proposto un abbonamento annuale a un prezzo particolarmente vantaggioso (ad es. per 1 Regione 150euro + Iva, per 3 Regioni 210euro + Iva, superiore a 3 Regioni e fino a tutto il Nord Italia 360euro + Iva, tutta Italia 600euro + Iva).

Per ulteriori informazioni e per accedere al servizio, è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Appalti di Confartigianato Udine Servizi, dott. Flavio Cumer, ai seguenti recapiti: telefono 0432.516743, email: appalti@uaf.it